



LEGA PRO

COMUNICATO N. 118/DIV – 25 FEBBRAIO 2025

118/427

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 21, 22, 23 E 24 FEBBRAIO 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 21, 22, 23 e 24 Febbraio 2025

9^ GIORNATA RITORNO

GIRONE A

ARZIGNANO V.	VIRTUS VERONA	0-2
ATALANTA U23	ALBINOLEFFE	1-1
CALDIERO TERME	FERALPISALO'	2-3
LECCO	PRO PATRIA	2-1
LUMEZZANE	L.R. VICENZA	0-1
NOVARA	RENATE	1-0
PADOVA	GIANA ERMINIO	3-0
TRENTO	PERGOLETTESE	1-1
TRIESTINA	ALCIONE MILANO	1-0
UNION CLODIENSE	PRO VERCELLI	2-0

GIRONE B

ASCOLI	TERNANA	0-3
CARPI	PIANESE	0-1
GUBBIO	LEGNAGO SALUS	0-3
MILAN FUTURO	PESCARA	2-3
PINETO	VIS PESARO	1-1
RIMINI	AREZZO	0-2
SESTRI LEVANTE	LUCCHESI	1-1
SPAL	CAMPOBASSO	1-2
TORRES	PONTEREDERA	1-0
VIRTUS ENTELLA	PERUGIA	1-0

GIRONE C

ACR MESSINA	TRAPANI	0-1
AZ PICERNO	TARANTO	7-0
CASERTANA	AVELLINO	1-2
CROTONE	MONOPOLI	2-0
FOGGIA	POTENZA	3-4
JUVENTUS NEXT GEN	GIUGLIANO	0-0
LATINA	BENEVENTO	1-1
SORRENTO	AUDACE CERIGNOLA	0-1
TEAM ALTAMURA	CATANIA	1-1
TURRIS	CAVESE	1-2

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 24 e 25 Febbraio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:



"

GARE DEL 21, 22, 23 E 24 FEBBRAIO 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, AVELLINO, CATANIA, FOGGIA, LECCO, L.R. VICENZA, AZ PICERNO, POTENZA, RIMINI, SPAL, TEAM ALTAMURA e TRAPANI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ovvero esposto striscioni ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.400,00

SPAL

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 14° e al 18° minuto del secondo tempo, due fumogeni sul terreno di gioco (a circa 10 metri davanti alla porta del portiere della propria squadra), così determinando, in entrambe le circostanze, la sospensione della gara da parte dell'Arbitro per circa trenta secondi, per consentire ai Vigili del Fuoco la relativa rimozione, senza conseguenze;

2. al 20° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto, senza conseguenze;

B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest (circa il 30%), intonato, al 28° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per sei volte;

C) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest, esposto, al 4° minuto del primo tempo uno striscione non autorizzato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la sospensione della gara per il ripristino delle condizioni di sicurezza e la pericolosità del lancio dei fumogeni nei pressi dell'area di rigore) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica).

AMMENDA € 1.000,00

TRAPANI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti

violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 3° e al 5° minuto del primo tempo, due petardi di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 3° e al 5° minuto del primo tempo, due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze;
3. al 20° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, che colpiva un giocatore della propria squadra mentre si stava riscaldando senza provocargli conseguenze e senza che si rendesse necessario l'intervento dei sanitari.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che la condotta sub 3. è stata posta in essere nei confronti di un calciatore della propria squadra e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).

AMMENDA € 800,00

FOGGIA per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, al 14° minuto del primo tempo, prodotto un fischio simile a quello del fischietto in dotazione dell'Arbitro, così disturbando lo svolgimento della gara, determinando un'interruzione della stessa di circa otto secondi e rendendo necessaria l'effettuazione dell'annuncio da parte dello speaker.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

LECCO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da alcuni dei suoi sostenitori (circa quindici), posizionati nel Settore "Tribuna", integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver abbandonato il loro posto per posizionarsi in piedi lungo la recinzione metallica che divide detto Settore dal recinto di gioco ove sono collocate le panchine delle squadre e per avere, due dei predetti tifosi, colpito con manate la porzione della recinzione metallica attaccata alla parte posteriore della panchina della società avversaria;

B) per avere, almeno sei dei predetti tifosi, proferito, dal 46° minuto al 51° minuto del secondo tempo, cori offensivi nei confronti dei componenti la panchina avversaria in particolare verso l'allenatore provocando la reazione di quest'ultimo;

C) per avere, un tifoso, nella predetta circostanza, proferito cori offensivi e insultanti nei confronti della Quaterna Arbitrale.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare, il numero esiguo degli autori dei gesti, sia in termini assoluti che percentuali e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 700,00

BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per

fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. fatto esplodere, al 7° minuto del primo tempo, un petardo di elevata intensità nel proprio Settore, senza conseguenze;
2. lanciato, al termine della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, in direzione dei calciatori della propria squadra che si erano recati sotto il Settore Curva Ospiti, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che la condotta sub 2. è stata posta in essere nei confronti di calciatori della propria squadra (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 23° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata potenza nel recinto, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

VIS PESARO per avere i propri tesserati danneggiato la porta d'ingresso dello spogliatoio loro riservato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 400,00

ACR MESSINA

A) per avere, i suoi sostenitori (50% circa), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 6° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa un minuto, nei confronti dei tifosi avversari;

B) per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale al termine della gara.

Misura della sanzione in cumulo giuridico [€ 200 per la condotta sub A) e € 200,00 per la condotta sub B)], in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 35° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerate le misure previste e poste in

essere in applicazione ai modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, all'entrata delle squadre, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

CROTONE per avere, i suoi sostenitori (circa l'80%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 23° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per cinque volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

PRO PATRIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere, i suoi sostenitori (circa il 70%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 24° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **11 MARZO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA**

MUSUMECI FRANCESCO (PRO VERCELLI)

per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, mentre quest'ultimo percorreva il tunnel che conduce agli spogliatoi, gli si avvicinava e pronunciava frasi irrispettose e offensive nei suoi confronti per contestare

l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **4 MARZO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA**

PATTI MATTEO (LATINA)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, usciva dall'area tecnica e pronunciava frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **4 MARZO 2025**

PAOLUCCI LUCA (ACR MESSINA)

per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina e protestava nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

TALDO CARLO (CASERTANA)

per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **11 MARZO 2025**

BONANZINI ENRICO (CARPI)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta e irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, faceva accesso nel recinto di gioco nonostante non fosse in distinta e si avvicinava all'Arbitro proferendo nei suoi confronti frasi irrispettose per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE DI CUI UNA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GORGONE GIORGIO (LUCCHESI)

per avere, al 15° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, dopo essere stato ammonito, proferiva una frase irrispettosa nei suoi confronti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ORTOLANI GIAN MARCO (PERUGIA)

per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto proferiva nei confronti del Sig. CASTELLO STEFANO parole irrispettose.

Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ADAMO GIOACCHINO (RENATE)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, protestava platealmente e gesticolando pronunciava una frase irrispettosa nei loro confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

MICALLO GIOVANNI (TRAPANI)

per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina e protestava nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

TABBIANI LUCA (TRENTO)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto gli si avvicinava e pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BALDINI SILVIO (PESCARA)

OPERATORI SANITARI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

BEOZZI ALESSANDRO (LEGNAGO SALUS)

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

LABRICCIOSA DIEGO (PESCARA)

per avere, al 27° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Assistente Arbitrale in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava veementemente nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CASTELLO STEFANO (VIRTUS ENTELLA)

per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto proferiva nei confronti del Sig. ORTOLANI GIAN MARCO parole irrispettose.

Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE DI CUI UNA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

KRAPIKAS TITAS (ACR MESSINA)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con la mano aperta sul viso facendolo cadere a terra.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta e la perpetrazione della condotta a gioco fermo (r. Assistente Arbitrale n. 2).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 300,00 DI AMMENDA

STOPPA MATTEO (CATANIA)

A) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento e senza la possibilità di giocare il pallone lo colpiva con un calcio sul piede, senza provocargli conseguenze;

B) per avere, mentre usciva dal terreno di gioco e rientrava negli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto in quanto prendeva a calci con veemenza il podio porta palloni.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l'impossibilità di giocare il pallone (r. Assistente Arbitrale n. 1, r. proc. fed., obbligo risarcimento danni se richiesto per la condotta sub B).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR)

EGHAREVBA DESTINY EFOSA (CASERTANA)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, protestava platealmente e gesticolando pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (supplemento r. Arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FELICOLI GIANFILIPPO (FOGGIA)

per avere, all'8° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

PARODI GIULIO (FOGGIA)

per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

ZALLU FRANCESCO (GUBBIO)

per avere, al 5° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

BASTI MATTEO (LATINA)

per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, mentre il IV Ufficiale si trovava ancora sul terreno di gioco, gli si avvicinava e pronunciava frasi irrispettose e offensive nei confronti della Quaterna Arbitrale per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BARTESAGHI DAVIDE (MILAN FUTURO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) ED € 800,00 DI AMMENDA

EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO (FOGGIA)

per avere, al 35° minuto del secondo tempo, mentre usciva dal terreno di gioco, dopo essere stato sostituito, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tifosi avversari in quanto, in reazione ai fischi ricevuti da parte di quest'ultimi, poneva in essere un gesto osceno nei loro confronti.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

IERARDI MARIO	(CATANIA)
LORETO CIRO	(CAVESE)
AMPOLLINI FEDERICO	(LEGNAGO SALUS)
MALOTTI MANUELE	(LUMEZZANE)
COUBIS ANDREI	(MILAN FUTURO)
BULEVARDI DANILO	(MONOPOLI)
VALENTI BRUNO	(MONOPOLI)
BRUZZANITI GIOVANNI	(PINETO)
LOMBARDI LUCA	(PINETO)
DURMUSH MERT MYUSLYUM	(SESTRI LEVANTE)
CORRADINI GIOVANNI	(TERNANA)
DE BOER KEES CORNELIS	(TERNANA)
AUCELLI CHRISTIAN	(TRENTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

PALMIERO LUCA	(AVELLINO)
DI PASQUALE DAVIDE	(CROTONE)
GALLO ANDREA	(CROTONE)
PETERMANN DAVIDE	(LATINA)
MARTIC MANUEL	(LECCO)
RUGGERI GIACOMO	(LEGNAGO SALUS)
ERRADI BILAL	(POTENZA)
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA	(RENATE)
CAPPELLETTI DANIEL	(TRENTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ACHIK ISMAIL	(AUDACE CERIGNOLA)
COCCIA GIUSEPPE	(AUDACE CERIGNOLA)
PIERNO ROBERTO	(CAMPOBASSO)
CORTESI MATTEO	(CARPI)
COLLODEL RICCARDO	(CASERTANA)
JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL	(CATANIA)
SANTINI CLAUDIO	(FERALPISALO')
FATICANTI GIACOMO	(JUVENTUS NEXT GEN)
CUOMO GIUSEPPE	(L.R. VICENZA)
FIORANI MARCO	(PERGOLETTESE)
COCCOLO LUCA	(PRO PATRIA)
IEZZI ROBERTO	(PRO VERCELLI)
KOLAJ ARISTIDI	(RENATE)
LONGOBARDI GIANLUCA	(RIMINI)
FURNO CRISTIANO	(SESTRI LEVANTE)
PANE MASSIMILIANO	(SESTRI LEVANTE)
MIGNANELLI DANIELE	(SPAL)
CICERELLI EMANUELE PIO	(TERNANA)
SINANI ISMET	(UNION CLODIENSE)

AMMONIZIONE (XI INFR)

FUSI PIETRO	(PADOVA)
SILVESTRI LUIGI	(TRAPANI)
MUNARETTO ANDREA	(UNION CLODIENSE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CRIMI MARCO	(ACR MESSINA)
GUCCIONE FILIPPO	(AREZZO)
VISENTIN SANTIAGO GUIDO	(AUDACE CERIGNOLA)
SALINES EMMANUELE	(FOGGIA)
NJAMBE MOUSSADJA	(GIUGLIANO)
VALZANIA LUCA	(PESCARA)
GARETTO MARCO	(RIMINI)
OKORO ALVIN OBINNA	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

INVERNIZZI ANDREA	(ALCIONE MILANO)
CARPANI GIANLUCA	(ASCOLI)
PRISCO ANTONIO	(BENEVENTO)
FELLA GIUSEPPE	(CAVESE)
MACCA FEDERICO	(JUVENTUS NEXT GEN)
SANDON THOMAS	(L.R. VICENZA)
CATANESE GIOVANNI	(LUCCHESI)
DE MARCO ANTONINO	(PESCARA)
LANCINI EDOARDO	(PESCARA)
RILLO FRANCESCO	(POTENZA)
D'AMICO FELICE	(TEAM ALTAMURA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

FOSSATI MARCO EZIO	(ALBINOLEFFE)
BORDO LORENZO	(ARZIGNANO V.)
CAPOMAGGIO GALO	(AUDACE CERIGNOLA)
LIBERA HERGHELIU DENIS ANDREA	(FERALPISALO')
COMENENCIA LIVANO SHYRON L	(JUVENTUS NEXT GEN)
GIUNTI GIOVANNI	(PERUGIA)
YABRE MOUSTAPHA	(PERUGIA)
DE SANTIS SIMONE	(PINETO)
SOMMA MARCO	(PRO PATRIA)
LEONETTI VITO	(TEAM ALTAMURA)
TIRITIELLO ANDREA	(VIRTUS ENTELLA)
DI PAOLA MANUEL	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

MILILLO ALESSIO	(ARZIGNANO V.)
PANICO GIUSEPPE ANTONI	(AVELLINO)
DELI FRANCESCO	(CASERTANA)
GEA ERTIJON	(CATANIA)
LA VARDERA SALVATORE DARIO	(GIUGLIANO)

CUDRIG NICOLO'	(JUVENTUS NEXT GEN)
GUERRA SIMONE	(JUVENTUS NEXT GEN)
TALARICO RAUL	(L.R. VICENZA)
ZONTA LORIS	(L.R. VICENZA)
FRIGERIO MARCO ROMANO	(LECCO)
D'AGOSTINO SAMUELE	(LUMEZZANE)
SYLLA CHEIKH YOUSSEF	(MONOPOLI)
SEGHETTI ALESSANDRO	(PERUGIA)
FREY DANIEL NICOLAS	(PIANESE)
INDRAGOLI GABRIELE	(PIANESE)
BERETTA GIACOMO	(PRO PATRIA)
CIOFFI ANTONIO	(RIMINI)
TONETTO MATTIA	(TRIESTINA)
BOLI JORDAN	(TURRIS)
SINN LUKAS	(UNION CLODIENSE)

AMMONIZIONE (II INFR)

DUMBRAVANU DANIEL	(ACR MESSINA)
TROMBINI LUCA	(AREZZO)
BERNARDI EDOARDO	(ARZIGNANO V.)
NERI FILIPPO	(CAMPOBASSO)
FOSSATI DANIEL	(CARPI)
DAMIAN FILIPPO	(CASERTANA)
FORNITO GIUSEPPE	(CAVESE)
PITTINO TOMMASO	(LUMEZZANE)
FALZERANO MARCELLO	(MONOPOLI)
MINELLI STEFANO	(NOVARA)
CISCO ANDREA	(PERUGIA)
MASETTI LORENZO	(PIANESE)
MAZZEO LUCA	(POTENZA)
RIGGIO CRISTIAN	(POTENZA)
ROSAFIO MARCO	(POTENZA)
BARLOCCO LUCA	(PRO PATRIA)
ROVIDA WILLIAM	(PRO PATRIA)
FIORINI MATTIA	(RIMINI)
PANICO CIRO	(SORRENTO)
MALOMO ALESSANDRO	(TRAPANI)
RADA ARMAND	(TRENTO)
CESTER STEFANO	(UNION CLODIENSE)
CUEL EDOARDO	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (I INFR)

FOFANA LAMINE	(ARZIGNANO V.)
PINATO MARCO	(BENEVENTO)
ZERBATO LORENZO	(CALDIERO TERME)
CABIANCA EDDY	(FERALPISALO')
MOTOLESE MATTIA	(LATINA)
RAPISARDA FRANCESCO	(LATINA)
SCRAVAGLIERI MAURIZIO	(LATINA)
ZANELATO NICCOLO'	(LECCO)

PIGA MARIO	(LUMEZZANE)
BRANCA SIMONE	(MILAN FUTURO)
GRANATA ANTONIO	(PADOVA)
MARONE FRANCESCO	(PINETO)
PIRAN LEONARDO	(PRO PATRIA)
FIORDALISO ALESSANDRO	(SPAL)
SEGBERG ERLIND	(TRAPANI)
BIANAY BALCOT COME GERARD	(TRIESTINA)
FRE	

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 25 Febbraio 2025

IL PRESIDENTE

Matteo Marani